L'IVA, le accise e gli eco-contributi nell'e-commerce B2C

Webinar del 24.11.2022

Avv. Ph.D Federica Bardini

Studio BM&A Legale Associato

Le regole del mercato unico europeo

- Divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente
- Divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche
- Ancora ostacoli fiscali? Deficit di armonizzazione della normativa fiscale
- E-commerce ha accelerato il processo di semplificazione e armonizzazione delle regole con riduzione dei costi

Commercio elettronico

Commercio elettronico **diretto**: la vendita di beni immateriali o digitalizzati/servizi digitali, in cui anche la consegna avviene per via telematica; sul piano fiscale, si fa riferimento alle **prestazioni di servizi per via elettronica** (cd. servizi TTE).

Commercio elettronico **indiretto**: la cessione si perfeziona per via telematica ma la consegna o spedizione dei beni materiali dal fornitore o per suo conto avviene attraverso i canali tradizionali; sul piano fiscale, si fa riferimento alle «**vendite a distanza**» o vendite per corrispondenza.

Commercio elettronico B2B o B2C secondo che l'acquirente sia un soggetto che acquista nell'esercizio d'impresa, arti o professioni (soggetto passivo IVA) oppure no.

Obblighi fiscali e doganali nell'e-commerce

- Salvo eccezioni, gli adempimenti fiscali e doganali sulle operazioni di vendita gravano sul **venditore** a prescindere che la vendita avvenga mediante
- **negozio virtuale** messo a disposizione da un market-place (es. Amazon , E-bay, Alibaba);
- **proprio sito internet su una piattaforma di e-commerce** messa a disposizione da un'impresa specializzata (es. Shopify)
- **proprio sito internet gestito in autonomia**, ecc.
- Occorre analizzare in dettaglio il contratto concluso con il gestore della piattaforma per comprendere gli adempimenti a proprio carico.

SmartIUS

IVA: premessa

- È un'imposta indiretta armonizzata a livello UE
- **Direttiva 2006/112/CE**: disciplina generale IVA a livello UE
- D.P.R. n. 633/1972: decreto IVA in Italia
- **Imposta sui consumi** che incide sui consumatori (soggetti passivi di fatto)
- **Obblighi** dichiarativi, di registrazione e fatturazione, di versamento IVA **in capo al soggetto passivo/debitore d'imposta,** ossia al soggetto che effettua l'operazione imponibile

Operazioni imponibili: presupposti

- **Oggettivo: cessioni di beni a titolo oneroso, prestazioni di servizi dietro corrispettivo**, importazioni, acquisti intracomunitari di beni
- **Soggettivo:** operazioni effettuate **nell'esercizio di impresa, arti o professioni**
- **Territoriale:** operazioni effettuate **nel territorio dello Stato**

SmartIUS

Operazioni imponibili IVA

- **Cessioni di beni effettuate nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale** (soggetto che esercita un'attività economica in modo indipendente, per es. di commercializzazione o di prestazione di servizi, agricola, professionale)
- **Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale**
- **Importazioni** di beni da Stati extra-UE
- **Acquisti intracomunitari di beni B2B** effettuati a titolo oneroso con movimentazione (trasporto o spedizione) da uno Stato membro ad un altro

Commercio elettronico diretto /servizi TTE: luogo delle operazioni imponibili?

In linea generale, per le prestazioni di servizi si distingue fra

- **B2B** (art. 44 Dir. IVA): luogo in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica o stabile organizzazione, oppure luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale
- **B2C (art. 45 Dir. IVA): luogo in cui il prestatore del servizio è domiciliato**

Disposizioni speciali (artt. 46 ss.) per es. servizi di catering e ristorazione, noleggio di mezzi di trasporto

SmartIUS

Segue: deroga per i servizi forniti per via elettronica

- Servizi TTE: servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione
- **Art. 58 Dir. IVA: luogo in cui il committente è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la sua residenza abituale**
- **Dal 1° gennaio 2015**
- **Dal 1° gennaio 2019 soglia di protezione di euro 10.000,00 a favore dei prestatori stabiliti in un solo Stato membro: si applica il principio di origine salvo diritto di optare per principio di destinazione**

SmartIUS

Servizi prestati tramite mezzi elettronici

I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la **prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione**.

(art. 7 Reg. di esecuzione 2011/282/UE)

SmartIUS

Allegato II – servizi forniti per via elettronica

Contiene un **elenco indicativo**

- fornitura di siti web e web-hosting
- fornitura di software
- fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati
- fornitura di musica, film, giochi, ecc.
- prestazioni di insegnamento a distanza

Determinazione del luogo di stabilimento o, in assenza, indirizzo permanente o residenza abituale del consumatore

- Il prestatore determina tale luogo sulla base delle **informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento**.

(artt. 23-24 Reg. 2011/282/UE)

SmartIUS

Presunzioni in materia di stabilimento del destinatario

- Art. 24 bis Reg. 2011/282/UE: **luogo di fruizione del servizio che richieda la presenza fisica del destinatario** (es. una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d'albergo)
- Art. 24 ter Reg. 2011/282/UE: **luogo di installazione della linea terrestre fissa del consumatore; Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM** utilizzata per la ricezione dei servizi attraverso reti mobili; luogo di installazione del **decodificatore o analogo dispositivo** o, se questo non è noto, luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere utilizzata

SmartIUS

Elementi di prova

Art. 24 ter lett. d):

«*in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c),* ***si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 septies*** *del presente regolamento*.

Norma di favore sotto la soglia di euro 100.000,00 (valore totale delle prestazioni rese da un fornitore nell'anno civile corrente e nel precedente): è sufficiente **un elemento di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 septies, lettere da a) a e).**

SmartIUS

Elementi di prova

a) **l'indirizzo di fatturazione del destinatario**;

b) l'indirizzo di protocollo Internet **(IP) del dispositivo utilizzato** dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

c) **le coordinate bancarie**, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

d) il **prefisso del paese** (Mobile Country Code – MCC) dell'identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) **integrato nella carta SIM** (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;

e) l'ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest'ultimo;

f) altre informazioni commerciali pertinenti.

(art. 24 septies Reg. 2011/282/UE)

Adempimenti IVA in caso di commercio elettronico diretto B2C intra-UE

Posto che le operazioni sono imponibili secondo il principio di destinazione (luogo del committente),

- **obbligo di identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nello Stato membro UE del consumatore**, oppure
- **adesione al regime opzionale OSS (One Stop Shop)** che permette di espletare tutti gli adempimenti nel proprio Stato membro di appartenenza (Stato membro di identificazione o elezione). Fino al 1° luglio 2021, regime MOSS (Mini One Stop Shop) in quanto riservato esclusivamente ai servizi TTE; emissione di fattura conformemente alle regole dello Stato membro di identificazione

Commercio elettronico indiretto /vendite a distanza: luogo delle operazioni imponibili?

- In linea generale, per le cessioni di beni si applica il principio di origine
- Cessioni di beni senza trasporto (art. 31): luogo dove il bene si trova al momento della cessione
- **Cessioni di beni con trasporto (art. 32):** luogo **dove il bene si trova al MOMENTO INIZIALE della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente**

SmartIUS

Segue: deroga per le vendite a distanza intracomunitarie B2C

Art. 33 Dir. IVA:

- **Vendite a distanza intracomunitarie di beni: luogo in cui i beni si trovano al MOMENTO DELL'ARRIVO della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente**
- **Vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi**

Dal 1° luglio 2021

Le deroghe non si applicano alle cessioni di beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e ai mezzi di trasporto d'occasione.

SmartIUS

Vendite a distanza intra-UE

Vendite a distanza intracomunitarie di beni: cessioni di beni **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, **anche quando il fornitore interviene indirettamente, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto se**

- **vendite B2C** (e talune vendite a soggetti passivi od enti non soggetti passivi)
- **beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto**

(Art. 14 Direttiva IVA)

SmartIUS

Beni spediti o trasportati da o per conto del fornitore

Elenco esemplificativo:

a) Quando la spedizione o il trasporto dei beni **è subappaltato dal fornitore a un terzo** che consegna che i beni all'acquirente;

b) Quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma **il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna** delle merci all'acquirente;

c) Quando il fornitore **fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente** per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;

d) Quando il fornitore **promuove con ogni mezzo i servizi di consegna** di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore;

Si considera che i beni NON siano spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

(art. 5-bis Reg. UE 2011/282)

SmartIUS

Vendite online intra-UE: le regole IVA ante 1° luglio 2021

Per i prodotti <u>sottoposti ad accise</u> (es. bevande alcoliche): il luogo di imposizione IVA veniva determinato in base al principio di destinazione

Per i prodotti <u>non sottoposti ad accise</u>, il luogo di imposizione IVA dipendeva dall'importo globale al netto dell'IVA delle cessioni transfrontaliere verso un determinato Stato membro

– **se tale importo non superava il massimale** ivi fissato o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile né nel corso dell'anno civile precedente (**euro 100.000 riducibile ad euro 35.000**), **il luogo di imposizione IVA era determinato conformemente al principio di origine**

- **se superava il massimale** stabilito dallo Stato membro di consumo, il luogo di imposizione IVA era determinato in base al **principio di destinazione. In tal caso, l'operatore doveva necessariamente registrarsi ai fini IVA in quello Stato e adempiere agli obblighi IVA ivi stabiliti.**

SmartIUS

Le nuove regole dal 1° luglio 2021

In base all'art. 33 della Direttiva IVA, il luogo di imposizione IVA corrisponde al **luogo in cui la merce arriva a destinazione dell'acquirente**.

Eccezione: operazioni sotto-soglia

Soglia unica di euro 10.000,00

Il principio di destinazione stabilito per le vendite a distanza intracomunitarie di beni (art. 33) e per le prestazioni di servizi TTE a consumatori di altri Stati membri dell'UE (art. 58) non si applica ai fornitori/prestatori che

- **sono stabiliti, oppure hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro**
- **non superano la soglia di euro 10.000,00 (valore totale al netto di IVA delle suddette operazioni a livello comunitario**) e non l'hanno superata nell'anno civile precedente

Tuttavia, tali soggetti passivi possono optare per l'applicazione del regime «ordinario» e quindi determinare il luogo di imposizione IVA in conformità agli artt. 33 e 58. L'opzione ha la durata di 2 anni civili.

(art. 59-quater Direttiva IVA)

SmartIUS

Implicazioni del principio di destinazione

- Il fornitore deve registrarsi ai fini IVA direttamente o nominando un rappresentante fiscale nello Stato membro del consumatore
- **Costi e adempimenti fiscali supplementari che dal 1° luglio 2021 possono essere evitati aderendo al nuovo <u>REGIME OSS (One Stop Shop)</u>**

SmartIUS

Gli obiettivi del Pacchetto IVA per l'E-commerce

- Semplificazione e armonizzazione degli adempimenti fiscali
- Contrasto alla frodi IVA (in tal senso, cfr. anche Direttiva DAC 7, Dir. 2021/514/UE in materia di imposte dirette)
- Eliminazione delle distorsioni alla concorrenza fra operatori UE ed extra-UE

Le principali novità introdotte

- **Luogo di imposizione IVA delle vendite intra-UE a distanza B2C, determinato in base al principio di destinazione**
- Soglia di rilevanza uniforme a livello unionale pari ad euro 10.000,00
- Responsabilizzazione del ruolo delle piattaforme elettroniche che facilitano le cessioni di beni da fornitori extra-UE a consumatori UE
- **Estensione del regime MOSS: sistemi centralizzati e digitalizzati di dichiarazione e assolvimento dell'IVA estesi a varie tipologie di transazioni *cross border***
- Eliminazione dell'esenzione dall'IVA delle importazioni di beni di modico valore (fino a 22 euro)

SmartIUS

I nuovi regimi IVA operativi dal 1° luglio 2021

- **Regime One Stop Shop (OSS – UE)**

- prestazioni di servizi B2C intra-UE (compresi i servizi TTE)
- vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C da fornitori UE
- vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C da fornitori extra-UE
- vendite di beni intracomunitarie o nazionali facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (cd. fornitore presunto)

SmartIUS

Segue

- **Regime One Stop Shop (OSS – Non UE)**
- prestazioni di servizi B2C da fornitori extra-UE a consumatori dell'UE (compresi i servizi TTE)
- **Regime Import One Stop Shop (IOSS)**
- vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi il cui valore di spedizione non supera euro 150 (esclusi i beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di interfacce elettroniche

Nuovo Titolo XII, Capo VI, art. 358 ss. della Direttiva IVA

SmartIUS

I regimi speciali IVA

	Fornitore/soggetto passivostabilito fuori dall'UE		Fornitore/soggetto passivostabilito nell'UE	
Operazioni	**Regime special e**	**Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale[16]**	**Regime special e**	**Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale**
Prestazione di servizi B2C	Regime nonUE (OSS)	NO[17]	Regime UE(OSS)	NO
Vendite a distanza intracomunitarie di beni	Regime UE(OSS)	NO[18]	Regime UE(OSS)	NO
Cessioni nazionali tramite interfaccia elettronica	Regime UE(OSS)	NO[19]	Regime UE(OSS)	NO
Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore non superiore a 150 EUR	Regime di importazione(IOSS)	SÌ[20]	Regime di importazione(IOSS)	NO[21]

Fonte: European Commission, DG TAXUD, Explanatory Notes on VAT e-commerce rules, Tabella 3: panoramica delle modifiche ai regimi speciali a partire dal 1° luglio 2021, settembre 2020, p. 32

SmartIUS

OSS: un sistema centralizzato e digitalizzato di assolvimento dell'IVA

- Il Regime OSS è un **regime opzionale che rappresenta l'evoluzione del precedente regime MOSS**, attivato il 1° gennaio 2015 esclusivamente per le prestazioni dei servizi TTE a consumatori dell'UE
- Il Regime OSS è finalizzato a **semplificare gli adempimenti IVA** connessi alle vendite a distanza di beni intra-UE e alle prestazioni di servizi transfrontaliere rese in favore di consumatori dell'UE nel mercato interno nonché a determinate cessioni nazionali di beni agevolate dalle piattaforme

I vantaggi del regime OSS

L'adesione del fornitore di beni o servizi al regime OSS consente di

- **registrarsi telematicamente ai fini IVA in un solo Stato membro** (cd. Stato membro di identificazione)
- presentare una **dichiarazione IVA trimestrale unica** ed effettuare un **versamento unico dell'IVA complessivamente dovuta** in relazione a tutte le forniture di beni e servizi B2C cross border assoggettate ad Iva nello Stato membro di consumo
- operare con l'**Amministrazione fiscale del proprio Stato membro di identificazione e nella propria lingua** anche in relazione alle vendite o alle prestazioni di servizi effettuate a consumatori di altri Stati membri
- **Esonero dagli obblighi di fatturazione**

SmartIUS

L’ambito di applicazione oggettivo del sistema OSS
a) Le vendite a distanza intracomunitarie di beni

- **Sono definite tali le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente**
- Si considera che i beni siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando quest’ultimo interviene **direttamente o indirettamente** per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

Sono esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

(art. 14 par. 4 Direttiva IVA)

SmartIUS

Luogo di imposizione IVA delle vendite a distanza intracomunitarie B2C in base alle norme vigenti

È considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

Esclusi i beni d'occasione, gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e i mezzi di trasporto d'occasione

(art. 33 della Direttiva IVA)

SmartIUS

Soglia di fatturato annuo di euro 10.000,00

- Se le vendite a distanza intracomunitarie e le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE a consumatori dell'UE non superano la soglia di euro 10.000,00 nell'anno civile corrente e non l'hanno superata in quello precedente, **l'IVA è dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore**
- Resta ferma la possibilità per l'operatore di determinare il luogo di imposizione IVA in base al principio di destinazione. L'opzione è vincolante per due anni civili. In tal caso, il fornitore può registrarsi al portale OSS.

(art. 59-quater Direttiva Iva)

SmartIUS

Norma di favore per le PMI

La soglia viene calcolata tenendo conto del valore totale (IVA esclusa) dei servizi TTE transfrontalieri e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e si applica tanto ai fornitori quanto ai fornitori presunti **stabiliti o aventi l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro dell'UE.**

SmartIUS

Obblighi dell'operatore che si registra nel portale OSS

- **Applicare l'aliquota IVA dello Stato membro del consumatore, ossia dello Stato UE in cui sono spediti i beni o prestati i servizi**
- Riscuotere l'IVA a carico dell'acquirente o destinatario del servizio
- Obblighi dichiarativi e di versamento
- Obblighi documentali: conservare la registrazione di tutte le vendite OSS per 10 anni

SmartIUS

b) Le vendite facilitate dall’uso di un’interfaccia elettronica

È stata introdotta una presunzione di acquisto e rivendita di beni a carico dei **soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un sito web, un portale, un gateway, un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un’interfaccia di programmazione e di applicazioni (application program interface – API) o mezzi analoghi**,

- le vendite di beni da un soggetto passivo non stabilito nella UE ad un consumatore UE (intracomunitarie o nazionali)

- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (cd. beni di valore modesto)

(art. 14-bis della Direttiva IVA)

Fictio iuris ai fini IVA

In forza della nuova presunzione di acquisto e rivendita, **la cessione di beni B2C è suddivisa ai fini IVA in due operazioni**: una cessione da tale cedente all'interfaccia elettronica (B2B) e una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente finale (B2C).

Vale sia per le piattaforme stabilite che per quelle non stabilite nella UE

SmartIUS

Interpretazione ampia del verbo «facilita»

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» **designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica**.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Segue art. 5-ter Reg. di esecuzione 2011/282/UE

L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

SmartIUS

Obblighi dell'interfaccia elettronica che si registra nel portale OSS

- Indicare l'importo IVA a carico del compratore (l'aliquota IVA corrisponde a quella dello Stato UE in cui i beni sono spediti o trasportati)
- Assicurare la riscossione dell'IVA a carico dell'acquirente
- Obblighi dichiarativi e di versamento
- Obblighi documentali: conservare la registrazione di tutte le vendite OSS effettuate tramite l'interfaccia per 10 anni

Sintesi del regime IVA vigente per le operazioni B2C: vendite online nazionali

- **Vendite nazionali *on line* B2C**
- Sono assimilate alle **vendite per corrispondenza o a distanza, pertanto**

- non è obbligatorio emettere la fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione
- non è obbligatorio memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- non è obbligatorio emettere il documento commerciale
- resta fermo l'obbligo di registrazione dei corrispettivi (e di annotazione delle eventuali fatture emesse)

SmartIUS

Accise: cenni

- L'accisa è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (prodotti energetici e dell'elettricità, tabacchi lavorati, vino, birra e altre bevande alcoliche, ecc.)
- Dir. UE n. 2008/118/CE
- D.Lgs. n. 504/1995: Testo Unico Accise
- Commercio online ancora complesso

Vendite a distanza B2C di prodotti ad accisa assolta

- Art. 36 Direttiva accise
- I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono **acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione**.
- Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
- L'accisa è corrisposta secondo la **procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione**.
- **Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore**.

SmartIUS

Segue: vendite a distanza e accise

Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, **essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa** presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

b) **pagare l'accisa** presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;

c) **tenere una contabilità** delle forniture di prodotti.

L'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di **rimborso o sgravio**, **su richiesta del venditore**, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

SmartIUS

Limiti del quadro normativo vigente

- Art. 36 par. 3: *«…Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro…»*
- Doppio binario IVA e accise, obbligo di nominare un rappresentante fiscale se previsto dalla legislazione degli Stati membri di destinazione, adempimenti procedurali diversi da Stato a Stato, lungaggini delle procedure di rimborso o sgravio ecc.
- **Direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale delle accise, applicabile dal 13 febbraio 2023**
- **L'art. 44 (Vendite a distanza) conferma l'applicazione del principio di destinazione sul piano sostanziale e procedurale**

Segue

- Art. 44 par. 3: «…*Lo Stato membro di destinazione* ***può tuttavia consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa****. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro.*»
- Considerando (51): «…*Al fine di agevolare tali formalità, lo speditore* ***dovrebbe avere la facoltà*** *di scegliere se avvalersi di un o una rappresentante fiscale per ottemperare ai requisiti di registrazione e pagamento della garanzia*»

SmartIUS

Depositi fiscali e piccoli produttori di vino: vendite B2C di prodotti in regime sospensivo

- Le regole appena viste riguardano per lo più le imprese di commercializzazione
- I prodotti vitivinicoli e assimilati, in linea generale, sono ottenuti in **impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale dotati di codice accisa** (eccettuati i piccoli produttori di vino che nell'ultimo quinquennio hanno prodotto in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno e che sono dispensati dall'obbligo di rilascio della licenza di deposito fiscale). I depositi fiscali sono autorizzati a spedire i prodotti in regime di sospensione dalle accise.
- Tali soggetti non sono abilitati ad utilizzare la figura del rappresentante fiscale accise in quanto **devono appoggiarsi ad un deposito fiscale o destinatario registrato dello Stato membro di destinazione**.

Deposito fiscale (art. 4)

- «deposito fiscale» un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti **in regime di sospensione dall'accisa** da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

SmartIUS

Altri contributi?

- **Eventuali eco-contributi** previsti dallo Stato membro di destinazione in forza della «Responsabilità Estesa del Produttore» (cd. EPR)
- Il Pacchetto UE sull'**economia circolare include la direttiva UE n. 851/2018,** che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che fissa **requisiti generali minimi dei regimi EPR**

Regimi di responsabilità estesa del produttore

- Misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti **la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento.**

Regimi EPR anche per i produttori di imballaggi

Art. 8-bis (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) Dir. (UE) n. 851/2018

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, ***anche in caso di vendite a distanza****, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.*

Dir. (UE) n. 852/2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Art. 7 par. 2. Dir. 94/62/CE

*«**Gli Stati membri garantiscono che, entro il 31 dicembre 2024, siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE**».*

SmartIUS

La ratio: impatto ambientale positivo

(20) **Poiché la quantità e il tipo di imballaggio utilizzato dipendono generalmente dalle scelte compiute dal produttore, e non dal consumatore, dovrebbero essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore**. L'applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti. **Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga già di regimi di responsabilità estesa del produttore rispetto agli imballaggi, esistono notevoli disparità per quanto riguarda la loro struttura, la loro efficacia e la portata della responsabilità dei produttori. Pertanto, le norme relative alla responsabilità estesa del produttore, di cui alla direttiva 2008/98/CE, dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi**.

SmartIUS

Obblighi

Variano a seconda della normativa dei singoli Stati membri

Francia e Germania hanno istituito e aggiornato tali regimi

Obblighi di **registrazione** presso le autorità competenti, obbligo di **stipula di contratti con agenzie** che garantiscono il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi, **dichiarazione delle vendite** dei prodotti rientranti nelle categorie EPR, **versamento di eco-contributi** calcolati in base alla tipologia di prodotto, la categoria EPR, la quantità e gli attributi del prodotto, **a pena di divieto di distribuzione o sanzioni pecuniarie**

Possono riguardare gli imballaggi principali (confezioni dei prodotti) e secondari (utilizzati per la spedizione)

Grazie per l’attenzione !

federica.bardini@studiobma.com

SmartIUS